

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1045

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SAPORITO, TOFANI, CORONELLA
e VIESPOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2006

Modifica alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
sul diritto al lavoro dei disabili

ONOREVOLI SENATORI. - È necessario premettere che in Italia «si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato» (legge 26 maggio 1970, n. 381, recante aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti).

Nel nostro Paese sono almeno 90.000 i portatori di grave *deficit* uditivo bilaterale acquisito sin dalla nascita o, comunque, in età infantile, con conseguente e inevitabile compromissione della possibilità di acquisire «normalmente» la capacità di espressione verbale, ovvero utilizzando i canali uditivi compromessi.

Le statistiche, inoltre, dicono che ogni anno, su mille nati, uno è sordo e molti altri ancora perdono l'udito nel corso dell'infanzia.

Gli ausili protesici e i tanto decantati impianti cocleari, tuttora in una fase sperimentale e, quindi, di dubbia affidabilità, non sono in grado, in ogni caso, di restituire al paziente un udito normale.

La sordità infantile rimane, dunque, una gravissima disabilità, come riconosciuto dalla massima autorità sanitaria mondiale: l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Di conseguenza, permangono le difficoltà di integrazione che tale disabilità comporta, in tutti i settori della società. E forse, oggi, ancor più grave, tenuto conto della maggiore complessità della società moderna e del fatto che, trattandosi di una società fondata sulle telecomunicazioni, il senso dell'udito, seppure inconsapevolmente per la generalità de-

gli individui, riveste un ruolo centrale ed eccezionale.

In particolare, con riguardo all'ambito lavorativo, nel nostro Paese esiste la legge 12 marzo 1999, n. 68, sul diritto al lavoro dei disabili, che ha sostituito la previgente legge 2 aprile 1968, n. 482 (recante disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) sul collocamento obbligatorio degli invalidi, e che è incentrata, come noto, sul principio del cosiddetto inserimento mirato, certamente meglio espressivo di una società più evoluta e civile, in rapporto all'idea semplicemente assistenzialistica che ispirava la citata normativa abrogata.

La legge n. 68 del 1999, però, ha fallito il proprio obiettivo con riguardo alla categoria dei sordi e dei cosiddetti «gravissimi». La loro immissione nel calderone di tutte le disabilità, senza distinzioni, ha di fatto determinato per essi il venir meno del principio di pari opportunità e di non discriminazione.

La precedente legge n. 482 del 1968, pur con tutte le sue inadeguatezze, serviva almeno a garantire un posto di lavoro a tutti i sordi.

La legge n. 68 del 1999, come detto, ha avuto il pregio di sostituire al principio assistenziale quello ben più evoluto dell'inserimento mirato, in modo che il disabile, lungi dal costituire un peso per la società, ne divenisse parte attiva e produttiva. Uno scopo nobile e condivisibile, senza riserva alcuna.

Ma una legge siffatta, anche se non era certamente questa l'intenzione che animava il legislatore dell'epoca, ha prodotto effetti perversi con riguardo ai sordi ed ai disabili gravissimi.

Per costoro essa ha di fatto costituito un passo indietro, anziché un progresso.

I fatti parlano chiaro e dicono che sordi e disabili gravissimi oggi non riescono ad ottenere un posto di lavoro, o se lo ottengono, esso non è adeguato alle loro possibilità e non rispetta la loro dignità.

Dall'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999 il tasso di disoccupazione dei sordi ha avuto un'impennata preoccupante, tanto che l'Ente nazionale sordomuti ha prodotto nel 2002 un'indagine statistica attestante i disagi involontariamente arrecati alla categoria dei sordi dalla nuova legge.

Tale situazione drammatica è stata ribadita con forza dallo stesso Ente nazionale sordomuti in occasione dell'audizione presso la XI Commissione del Senato nel corso della scorsa legislatura (seduta n. 342, del 4 ottobre 2005).

Ora, non si vuole certo un anacronistico ritorno al passato, ma si chiede soltanto di prendere atto della situazione sopra descritta e di porvi rimedio con una piccola ma decisiva integrazione dell'impianto della legge n. 68 del 1999, che resterebbe inalterato nel suo spirito moderno e lungimirante.

In definitiva, la presente proposta è nel senso che una minima quota dei posti, corrispondente all'uno per cento dei lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro sia pubblici sia privati, sia destinata ai sordi e un'altra identica percentuale sia riservata ai disabili gravissimi.

In tale direzione va il disegno di legge che si propone, composto di soli tre articoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.68, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«I-bis. Nell'ambito della riserva di cui alla lettera a) del comma 1, una quota corrispondente a due posti ogni cento previsti in organico è destinata per il 50 per cento, ai soggetti sordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e per l'altro 50 per cento ai soggetti portatori di *handicap* intellettivo, con capacità lavorativa ridotta in misura almeno pari all'80 per cento, di cui alla lettera a) del medesimo articolo 1, comma 1».

Art. 2.

1. Dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.